



I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Anna Oriolo
aoriolo@unisa.it

PhD, Associate Professor of International Law
Lecturer of EU Law and International Criminal Law
Dept. of Legal Sciences (School of Law)

Lecturer of Diplomatic and Consular Law
Dept. of Political and Social Studies

Key Staff Member - Jean Monnet Module
“EU-WESTERN BALKANS Cooperation on Justice and Home Affairs”
University of Salerno



I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

- **CRIMINI TRANSFRONTALIERI**
- **FRODI FISCALI E PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANANZIARI**
 - Sul piano internazionale
 - Sul piano europeo
 - Sul piano interno

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

LE FRODI FISCALI E LA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANANZIARI

- **SUL PIANO EUROPEO**
 - Ruolo IVA
 - Normative interne (es. prescrizione) e repressione efficace dei reati fiscali
 - Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

- **Ruolo IVA**
- Poiché nella specie è interessata l'IVA, una quota della quale fa parte delle risorse proprie dell'Unione europea, tale caso offre l'occasione di chiarire talune questioni fondamentali in relazione alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

- Normative interne (es. prescrizione) e repressione efficace dei reati fiscali
- Caso Taricco
- Il sig. Taricco e diversi altri imputati sono accusati di aver rilasciato, nell'ambito di un'associazione per delinquere, tramite l'impiego di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni IVA fraudolente.
- “Con ogni probabilità, i reati asseritamente commessi in tale contesto saranno prescritti ancor prima della pronuncia di una sentenza penale definitiva. Stando alle informazioni del giudice del rinvio, ciò è dovuto non solo alle circostanze del caso di specie, bensì ad un problema strutturale del diritto penale italiano, il quale prevede diverse possibilità di interruzione della prescrizione dei reati, ma non la sua sospensione durante un processo penale in corso. Inoltre, si applica un termine di prescrizione assoluto, il quale, a causa di una legge del 2005, nel caso di interruzione, è aumentato unicamente di un quarto rispetto al termine originario, e non più – come in precedenza – della metà. In particolare, questo termine assoluto di prescrizione sembra comportare, in una pluralità di casi, la non punibilità degli autori dei reati.”

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

- **Art. 4, paragrafo 3, TUE**
- In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 325 TFUE, il Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
- Convenzione PIF : Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, firmata a Lussemburgo il 26 luglio 1995 (GU C 316, pag. 49). L'abbreviazione «PIF» sta per il corrispondente francese dell'espressione «tutela degli interessi finanziari» («protection des intérêts financiers»)
- Direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»)

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

Articolo 325 TFUE, il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95

- **Art. 325 TFUE**
- «1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.»
- **Il c.d. Principio di assimilazione**
- «2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.»

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95

Il regolamento n. 2988/95 del Consiglio istituisce una normativa generale concernente controlli omogenei nonché misure e sanzioni amministrative per irregolarità relative al diritto dell'Unione (ex diritto comunitario).

Il suo articolo 1, paragrafo 2, definisce l'irregolarità:

«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».

L'articolo 3 del regolamento n. 2988/95 disciplina la prescrizione delle azioni giudiziarie:

«1. Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. (...)

La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l'autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1. (...)

3. Gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo (...).

L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 2988/95 contiene disposizioni attinenti al procedimento amministrativo in caso di contestuale pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti:

«Fatte salve le misure e sanzioni amministrative comunitarie adottate sulla base dei regolamenti settoriali esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, l'imposizione delle sanzioni pecuniarie, quali le sanzioni amministrative, può essere sospesa con decisione dell'autorità competente qualora sia stato avviato, per gli stessi fatti, un procedimento penale contro la persona interessata. La sospensione del procedimento amministrativo sospende il termine di prescrizione di cui all'articolo 3. (...).

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

La convenzione PIF

Sotto il titolo «Disposizioni generali», l'articolo 1 della convenzione PIF definisce la frode e impone agli Stati membri di configurare come illeciti penali le condotte da esso contemplate:

«1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

(...)

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

I criminali transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

La convenzione PIF

2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tale che le condotte da esse considerate costituiscano un illecito penale.
3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresì le misure necessarie affinché la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano già punibili come illecito principale ovvero a titolo di complicità, d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo 1. (...)».
13. L'articolo 2 della convenzione PIF contiene il seguente obbligo degli Stati membri inteso all'introduzione di sanzioni:
 - «1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1 nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno nei casi di frode grave, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerata frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuno Stato membro. Tale importo minimo non può essere superiore a 50 000 ECU.
 2. Tuttavia, uno Stato membro può prevedere per i casi di frode di lieve entità riguardante un importo totale inferiore a 4 000 ECU, che non presentino aspetti di particolare gravità secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diversa da quelle previste al paragrafo 1. (...)».

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione

La direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE)

- Al titolo IX della direttiva 2006/112, intitolato «Esenzioni», l'articolo 131, quale parte delle «Disposizioni generali» del capo 1, prevede quanto segue:
- «Le esenzioni previste ai capi da 2 a 9 si applicano, salvo le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni che gli Stati membri stabiliscono per assicurare la corretta e semplice applicazione delle medesime esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso».
- All'articolo 138, paragrafo 1, che fa parte delle disposizioni sulle «Esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie» di cui al titolo IX, capo 4, della direttiva 2006/112, nel contesto delle esenzioni delle cessioni di beni, viene previsto quanto segue:
- «Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni».
- Inoltre, fra le disposizioni relative alle «Esenzioni delle operazioni connesse con il traffico internazionale di beni», al titolo IX, capo 10, della direttiva 2006/112, nella sezione 1, relativa ai «Depositi doganali, depositi diversi da quelli doganali e regimi analoghi», figura un articolo 158, il quale così recita per estratto:
- «1. In deroga all'articolo 157, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere un regime di deposito diverso da quello doganale nei casi seguenti:
- a) per i beni destinati a punti di vendita in esenzione da imposte, ai fini delle cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un territorio terzo o in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esenti a norma dell'articolo 146, paragrafo 1, lettera b);
- b) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate a viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato fuori della Comunità;
- c) per i beni destinati a soggetti passivi ai fini delle cessioni da questi effettuate in esenzione dall'IVA a norma dell'articolo 151.
- 2. Quando si avvalgono della facoltà di esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare l'applicazione corretta e semplice di detta esenzione e per prevenire qualsiasi evasione, elusione e abuso. (...)».

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- **REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO, DEL 12 OTTOBRE 2017, RELATIVO ALL' ATTUAZIONE DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA SULL'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA («EPPO»)**

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

Disposizioni relative alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione

- **REGOLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSIGLIO, DEL 12 OTTOBRE 2017, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA SULL'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA («EPPO»)**

I crimini transfrontalieri e gli interessi finanziari dell'Unione europea

LE FRODI FISCALI E LA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI FINANANZIARI SUL PIANO INTERNO

Il nostro Paese ha attuato ormai da tempo, il citato “**principio di assimilazione**” ex art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

- Agenzia delle Dogane
- Agea
- Carabinieri
- Corpo Forestale dello Stato
- Guardia di Finanza

L'art. 54 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, **ha confermato e rafforzato il ruolo** del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF) e del Nucleo della Guardia di Finanza per la Repressione delle Frodi nei confronti dell'UE

Grazie per l'attenzione!

Anna Oriolo
aoriolo@unisa.it

PhD, Associate Professor of International Law
Lecturer of EU Law and International Criminal Law
Dept. of Legal Sciences (School of Law)

Lecturer of Diplomatic and Consular Law
Dept. of Political and Social Studies

Key Staff Member - Jean Monnet Module
“EU-WESTERN BALKANS Cooperation on Justice and Home Affairs”
University of Salerno